Num. 184

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1864

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Svizzera	»	56	30	16
» Roma (franca ai confini)	»	50	26	14

TORINO, Giovedì 4 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra e Belgio	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
3 Agosto	740,42	740,00	739,74	+27,5	+28,8	+31.2	+24,8	+26 8	+28,2	+18,8	N.N.E.	E.N.E.	E.N.E.	Nuv. squarc.	Nuv. sparse	Nuv. a gruppi

PARTE UFFICIALE

TORINO, 3 AGOSTO 1864

Relazione a S. M. fatta in udienza del 10 luglio 1864.

Sire,

Con l'articolo 7 del Decreto 3.o del 17 febbraio 1861, pubblicato dal luogotenente di S. Maestà nelle Provincie Napolitane, fu istituita una Commissione temporanea per la revisione dei conti delle disciolte Amministrazioni diocesane dal 1839 in poi, e le si accordò in pari tempo la facoltà di emettere le ordinanze di significa contro gli antichi Cassieri delle medesime, in esito della relativa discussione del loro conti. Or l'anzidetta Commissione, già nominata col successivo Decreto del 5 febbraio 1863, n. 1154, e confermata con l'altro del 14 gennaio di quest'anno, n. 1640, che le prorogò il termine al compimento delle sue operazioni, ha rappresentato che tale facoltà rimarrebbe inefficace ed illusoria, qualora essa non abbia anche a sua disposizione l'uso di mezzi coattivi di prevenzione per astringere i detti contabili a presentare i loro conti, nel caso che si mostrassero renitenti ad esibirli.

Sul proposito è a considerare, che il Decreto del 2 febbraio 1818, il quale aveva vigore in quelle stesse Provincie, stabiliva nei suoi articoli 5 a 10 una serie graduale di mezzi coattivi in linea preventiva, cioè le multe, la sospensione dall'impiego, l'arresto personale, e la compilazione del conto di ufficio a spese del contabile renitente. Siffatti mezzi, ad eccezione del solo arresto personale, il quale va soggetto alle modificazioni e restrizioni stabilite dalla nuova legge del 3 marzo 1864, numero 1695, trovano un esatto riscontro nell'art. 36 dell'altra legge del 14 agosto 1862, n. 800, relativa all'istituzione della Corte dei conti del Regno, che autorizza le stesse penalità contro i contabili dello Stato; nè quindi v'ha veruno ostacolo legale che impedisca di richiamarne l'osservanza anche pei Cassieri delle disciolte Commissioni diocesane.

Riconosciuta quindi la legalità degli indicati mezzi coattivi, e la necessità di concederne l'esercizio all'anzidetta Commissione di revisione, il sottoscritto si onora di presentare alla firma di V. M. il relativo schema di Decreto.

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la istanza della Commissione temporanea di revisione dei conti e dello stralcio delle disciolte Commissioni diocesane nelle Provincie Napolitane tendente ad ottenere l'uso dei mezzi coattivi contro i Cassieri delle medesime per obbligarli alla esibizione dei conti;

Visto il parere del Procuratore Generale della Corte d'Appello di Napoli, non che quello del R. Economo Generale de' beneficii vacanti nelle Provincie Napolitane;

Visti gli articoli 5 a 10 del R. Decreto del 2 febbraio 1818, pubblicato in quelle Provincie, l'art. 36 della legge del 14 agosto 1862, n. 800, sulla Corte dei conti, non che la legge del 3 marzo 1864, n. 1695, sull'arresto personale;

Sentito l'avviso del Nostro Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Commissione temporaneamente nominata nelle Provincie Napolitane, col Decreto del 5 febbraio 1863, n. 1154, per la revisione dei conti e per lo stralcio delle disciolte Commissioni diocesane, avrà facoltà di usare contro i Cassieri delle medesime o loro eredi, renitenti a presentare i conti, i mezzi coattivi stabiliti dagli articoli 5 a 10 del Decreto del 2 febbraio 1818, con le limitazioni volute dalla legge del 3 marzo 1864, n. 1695, sull'arresto personale.

Art. 2. Nel caso di pronunziazione di multa, non dovrà questa esser mai minore di lire 50 e potrà anche estendersi fino a lire 200.

Art. 3. Qualora vi sia necessità di procedere alla compilazione del conto d'ufficio, sarà questo fatto a spese del Contabile renitente o suoi eredi, sugli elementi che potranno rinvenirsi negli archivi subeconomali.

Art. 4. Le decisioni preparatorie o interlocutorie della detta Commissione potranno essere intimate per mezzo degli uscieri comunali.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 10 luglio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI.

Il N. 1847 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.

Il N. 1852 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 15 luglio 1809 ed il Decreto Luogotenenziale del 17 febbraio 1861 sull'organamento de' Collegi di disciplina per l'ordine degli Avvocati nelle Provincie Napolitane;

Visti gli articoli 175 della legge organica giudiziaria per le Provincie istesse, e 5.o alinea della legge del 19 gennaio 1862;

Ritenuta la convenienza di determinare con un Regolamento, fino a che non sarà provveduto con apposita legge generale, le norme secondo le quali debbono i Collegi medesimi procedere nell'adempimento delle funzioni loro attribuite dalla legge del 15 luglio 1809 e dal Decreto del 17 febbraio 1861;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento sull'esercizio delle funzioni dei Collegi di disciplina degli Avvocati nelle Provincie Napolitane, visto d'ordine Nostro dal Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 20 luglio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI.

REGOLAMENTO
per i Collegi di disciplina degli Avvocati nelle Provincie Napolitane.

TITOLO I.
Composizione dei Collegi.

Art. 1. Ciascun Collegio di disciplina degli Avvocati avrà un Presidente, un Censore ed un Tesoriere, i quali dovranno essere prescelti dal seno del Collegio a maggioranza assoluta di voti.

Art. 2. Le loro funzioni avranno la durata di un triennio, come quella del Collegio.

Art. 3. Vi sarà inoltre un Segretario, che sarà nominato dal Collegio fra individui ad esso estranei, ma che siano licenziati in diritto, ed abbiano l'età non minore di anni 25 compiti. La nomina sarà a vita, ed avrà luogo in seguito di un concorso che sarà fatto innanzi allo stesso Collegio, nei modi e colle forme da stabilirsi nel programma di esame. Lo stipendio del Segretario sarà fissato dal Collegio stesso cui è addetto.

Art. 4. Vi saranno infine quattro commessi incaricati della spedizione degli atti, e due portieri con uno stipendio mensuale, che verrà fissato dal Collegio cui ne appartiene la nomina.

TITOLO II.
Del Presidente.

Art. 5. Il Presidente avrà la rappresentanza del Collegio, e lo presederà in tutte le sue riunioni. In caso di assenza o impedimento, verrà surrogato da quel componente del Collegio, che abbia ottenuto maggior numero di voti nella elezione.

Art. 6. Il Presidente regolerà la disciplina del Collegio, e terrà la corrispondenza colle pubbliche Autorità, inteso il Collegio nelle materie di sua competenza.

TITOLO III.
Del Censore.

Art. 7. Il Censore è incaricato di vigilare la esecuzione di tutte le deliberazioni del Collegio. Egli eserciterà le funzioni di Pubblico Ministero nei casi di censura e della discussione del conto del Tesoriere, come sarà detto in prosieguo. In caso di assenza o impedimento, verrà surrogato dall'ultimo dei componenti del Collegio in ordine di elezione.

TITOLO IV.
Del Tesoriere.

Art. 8. Il Tesoriere sarà incaricato di fare tutti gli introiti e gli esiti concernenti il Collegio, giusta il bilancio, che verrà formato in ogni anno. Farà altresì gl'introiti e gli esiti relativi ai sussidi, dei quali al Collegio è affidata l'amministrazione. Egli custodirà le somme in due madrefedi a lui intestate e dalle medesime saranno eseguiti i pagamenti.

Art. 9. Qualunque pagamento, oltre gli articoli compresi nel bilancio, non potrà esser fatto che in seguito di una deliberazione del Collegio, inteso il Tesoriere. E lo stesso dovrà osservarsi nel caso di qualche inversione negli articoli del bilancio.

Art. 10. Alla fine di ogni anno il Tesoriere sarà tenuto a presentare il conto della sua gestione che, esaminato dal Censore, sarà discusso dal Collegio per l'approvazione.

TITOLO V.
Del Segretario.

Art. 11. Il Segretario dovrà distendere tutte le deliberazioni del Collegio, tranne quelle relative ai giudizi di tassa e di censura, che verranno dettate dai rispettivi Commessari. Le deliberazioni dovranno essere firmate da tutti i componenti del Collegio che vi han preso parte, e saranno trascritte in un apposito registro da conservarsi dal Segretario.

Art. 12. Rimangono inoltre affidati al Segretario l'archivio del Collegio, la corrispondenza che potrà tenere il Presidente, il Censore e il Tesoriere, ciascuno nella cerchia delle proprie attribuzioni, e da ultimo la spedizione de' pagamenti, che dovrà fare il Tesoriere sia sul peculio del Collegio, sia su quello de' sussidiari, e la preparazione del conto, che il Tesoriere deve rendere in ogni anno.

Art. 13. Saranno sotto la sua immediata dipendenza i commessi di cui parlasi nell'art. 4, ed egli provvederà alla spedizione degli avvisi e delle deliberazioni del Collegio in materia di tassa e di censura, quale spedizione, oltre la firma del Segretario, dovrà aver sempre il visto del Presidente.

TITOLO VI.
Dei poteri e delle attribuzioni de' Collegi.
CAPO I. — *De' giudizi di censura.*

Art. 14. I Collegi di disciplina sono chiamati a reprimere o d'uffizio, o sul reclamo che gliene sarà fatto dalle parti interessate, o sul rinvio che ne faranno le Autorità giudiziarie, le infrazioni e le colpe commesse dagli Avvocati e dai Patrocinatori nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 15. Se il giudizio di censura ha luogo per reclamo delle parti interessate, la dimanda dovrà essere sottoscritta dal reclamante e diretta al Presidente e componenti del Collegio di disciplina. Se è promossa d'ufficio da uno o più dei componenti di un Collegio, basterà che se ne faccia la dichiarazione nel processo verbale delle deliberazioni.

Art. 16. Il Censore verificherà sommariamente i fatti che s'imputano all'Avvocato o al Patrocinatore, e sulla di lui requisitoria il Collegio deciderà se debba darsi luogo al giudizio di censura.

Art. 17. Decidendo per l'affermativa verrà a cura del Censore data comunicazione al Professore incolpato dei fatti che gli s'imputano, e con una dilazione non minore di 10 giorni verrà chiamato ne' modi di legge a comparire innanzi al Collegio.

Art. 18. Il Relatore che sarà nominato dal Presidente farà l'istruzione sui fatti di censura per via di documenti e scritture, ed inviterà l'incolpato a prenderne comunicazione nel termine di 5 giorni nella Segreteria del Collegio, ed a presentare i suoi discarichi. Potrà inoltre il Collegio disporre che le parti siano intese in contraddizione alla sua presenza.

Art. 19. Compiuta l'istruzione, il Censore farà chiamare l'incolpato a comparire innanzi al Collegio a giorno fisso, dandone avviso anche alla parte istante.

Art. 20. Nel giorno indicato si darà luogo alla pubblica discussione, nella quale, fatto il rapporto dal Relatore, dal Censore la sua requisitoria e udita la difesa dell'incolpato, il Collegio emetterà la sua deliberazione. Non comparendo l'incolpato, si procederà in sua contumacia.

Art. 21. Il Collegio trovando verificata e giusta la imputazione, potrà applicare una delle seguenti misure disciplinari:

1. L'ammonizione o privata o pubblica nella sala del Collegio secondo la gravezza delle circostanze;

2. L'interdizione dall'esercizio della professione per un tempo non minore di un mese, nè maggiore d'un anno;

3. La cancellazione dall'albo degli Avvocati o dei Patrocinatori.

Art. 22. Trovandosi applicata la prima delle enunciate misure disciplinari, il Professore che vi sarà incorso, verrà a cura del Censore citato a comparire innanzi al Collegio in giorno determinato. Ed ove non comparisca, verrà la deliberazione del Collegio inserita nel Giornale ufficiale, ed affissa nella sala della Corte d'appello. Quando poi siasi applicata la seconda o la terza di dette misure, un estratto della deliberazione del Collegio dovrà essere affisso per un mese nella sala della Corte d'appello, e del pari inserita nel Giornale ufficiale, facendosene notamento al margine dell'albo degli Avvocati e de' Patrocinatori.

Art. 23. Tutti gli atti e documenti del giudizio di censura innanzi al Collegio di disciplina saranno fatti in carta comune, ed esenti dalla formalità del registro.

CAPO II. — *Della procedura nei giudizi della tassa.*

Art. 24. Il giudizio di tassa verrà preparato innanzi ai Collegi di disciplina colle norme indicate nel Decreto del 12 ottobre 1827 attualmente in vigore.

Art. 25. Colui che vorrà chiedere la tassa dovrà presentarne la dimanda al Presidente e componenti del Collegio di disciplina, in cui dovranno essere esposti con precisione i fatti ed i lavori pei quali si chiede la tassa, e fatta precisa indicazione del valore della causa o d'altra specie di affari trattati dall'Avvocato, corredata degli opportuni documenti che valgano a giustificarla.

Art. 26. Nelle tasse che si dimandino contro la parte succumbente, dovrà esibirsi la spedizione o la copia intimata del giudicato di condanna alle spese.

Art. 27. La dimanda di tassa sarà intimata alla parte convenuta, con invito a prendere comunicazione fra il termine di otto giorni dei documenti giustificativi, che saranno depositati nella Segreteria del Collegio.

Art. 28. Scorso questo termine, il Presidente nominerà il Commessario, e la parte istante intimerà l'avviso a comparire innanzi al Collegio per quel giorno che verrà dal Commessario destinato.

Art. 29. La parte istante dovrà depositare nella Segreteria del Collegio l'incartamento e l'avviso notificato, almeno tre giorni prima del dì destinato per la discussione, in mancanza di che la dimanda di tassa non sarà segnata a ruolo.

Art. 30. Laddove alcuna delle parti voglia chiedere un differimento dovrà farlo con dimanda scritta diretta al Commessario due giorni prima di quello fissato per la discussione, ed il Collegio potrà concederlo per un termine non maggiore di 8 giorni, senza che siavi bisogno di novello avviso. Potranno le parti essere di accordo per un differimento più lungo; ed in tal caso per procedersi alla discussione occorrerà una nuova dimanda al Commessario per la destinazione di altra udienza.

Art. 31. Nel giorno determinato, e prima che cominci la discussione, il Presidente o direttamente, o per sua delegazione il Commessario, procurerà di conciliare le parti quando trattasi di tassa dimandata dall'Avvocato contro il cliente nei sensi dell'art. 33 del Decreto del 12 ottobre 1827.

Art. 32. Il Commessario, qualora non sia riuscita la conciliazione, farà il rapporto al Collegio, e dopo la pubblica discussione, che sarà in libertà delle parti di fare, il Collegio emetterà il suo avviso o nello stesso giorno, o in una delle successive sessioni, che non potrà eccedere la terza.

Art. 33. Laddove alcuna delle parti non si presenti, il Collegio provvederà in sua contumacia, senza che siavi dritto ad opposizione.

Art. 34. Sarà fatto dal Presidente in ogni otto giorni, d'accordo coi rispettivi Commessari, un ruolo degli affari da trattarsi, che verrà firmato dal Segretario e vistato dal Presidente, e dovrà essere affisso alla porta del Collegio almeno otto giorni prima.

TITOLO VII.
Delle riunioni dei Collegi.

Art. 35. Ogni Collegio dovrà riunirsi nel primo e nell'ultimo giorno di ogni settimana, secondo il calendario della Corte d'Appello. Tuttavia il Presidente potrà convocare il Collegio in seduta straordinaria, sempre che lo creda necessario, o che gliene sia fatta istanza dal Censore o da due componenti del Collegio.

Art. 36. Il Collegio si reputerà legalmente convocato e capace a deliberare, purchè siano presenti tre dei suoi componenti, meno ne' giudizi di censura pei quali occorre la presenza almeno di due terzi. Nel caso di deliberazioni relative agli oggetti di cui è parola nell'art. 10 del Decreto del 17 febbraio 1861, che istituisce i Collegi di disciplina, sarà necessario l'intervento almeno di tre quarti dei suoi componenti.

Art. 37. Quando sarà il caso di una convocazione straordinaria, i componenti del Collegio dovranno esserne prevenuti con avviso sottoscritto dal Presidente ed inviato a domicilio.

Art. 38. Ad oggetto di evitare la parità il Collegio dovrà sempre deliberare in numero dispari, astenendosi l'ultimo dei componenti in ordine di elezione, salvo che non sia Commessario dell'affare che si discute.

TITOLO VIII.
Delle esercitazioni forensi.

Art. 39. Per l'esercizio dei giovani che si addicono alla carriera del foro, ogni Collegio di disciplina terrà in ogni bimestre, in un giorno da destinarsi dal Presidente, una riunione straordinaria per la trattazione di una quistione di diritto che dovrà essere discussa tanto oralmente che per iscritto.

Art. 40. Verrà all'oggetto formato da ciascun Collegio in ogni due mesi un elenco delle quistioni da trattarsi il quale sarà conservato dal Segretario. Verrà poi indicato con apposito avviso da farsi coll'intervallo di un mese e che sarà affisso alla porta del Collegio e nella sala della Corte d'Appello, quale delle quistioni proposte dovrà trattarsi, ed il giorno in cui dovrà aver luogo la discussione orale.

Art. 41. In un apposito registro che sarà tenuto nella Segreteria del Collegio dovranno inscriversi quei giovani i quali vorranno esporsi a questo cimento. E messi tutti i nomi in un'urna, ne verranno estratti, collo stesso intervallo di un mese, quattro, i quali saranno chiamati a trattare la quistione proposta. Coloro che avranno sostenuto il primo esperimento non potranno essere sorteggiati pel bimestre immediato.

Art. 42. Nel giorno fissato per la discussione orale, questa dovrà essere fatta innanzi al Collegio colle norme che saranno indicate dal Presidente, e dopo che si sarà data ai componenti del Collegio la trattazione scritta della quistione proposta, almeno otto giorni prima di quello fissato per la discussione orale.

Art. 43. A colui che il Collegio giudicherà di essersi distinto nella trattazione della quistione tanto oralmente che per iscritto, sarà rilasciato analogo attestato sottoscritto dai componenti del Collegio, che sarà pubblicato nel Giornale ufficiale. Degli altri che il Collegio crederà pure degni di encomio, verrà fatta onorevole menzione nello stesso giornale.

Art. 44. Del risultato della discussione e del giudizio emesso dal Collegio, sarà data comunicazione con ufficio del Presidente al Procuratore Generale della Corte d'Appello, ed al Ministro di Grazia e Giustizia.

TITOLO IX.

Disposizioni generali.

Art. 45. Per sopperire al pagamento degli stipendi agli impiegati, ed alle altre spese occorrenti ai Collegi, i richiedenti la tassa saranno tenuti a pagare il diritto del 2 per cento stabilito dalle precedenti disposizioni legislative sull'ammontare delle somme tassate.

Art. 46. Il pagamento dovrà essere fatto con polizza di banco diretta al Tesoriere, e non potranno restituirsi le carte presentate dagli interessati per ottenere l'avviso del Collegio, nè rilasciarsene la spedizione, se prima non sia seguito il pagamento del diritto.

Art. 47. Per la compilazione e per la spedizione degli atti che si fanno nelle Segreterie dei Collegi, sarà osservata la tariffa attualmente in vigore presso il Collegio di Napoli, che viene alligata al presente Regolamento.

Art. 48. Nessun'altra somma potrà essere riscossa a qualunque titolo, oltre quelle indicate nell'anzidetta tariffa, di cui un estratto dovrà rimanere sempre affisso nell'ufficio della Segreteria.

Art. 49. L'inadempimento al proprio dovere da parte di ciascuno degli stipendiati da un Collegio potrà essere punito mercè deliberazione del Collegio medesimo, colla sospensione, e colla perdita dello stipendio da uno a più mesi; salve le misure di maggior rigore secondo la gravezza delle circostanze.

Art. 50. Laddove dal bilancio annuale che dovrà presentare il Tesoriere risulti che siavi un avanzo, detratte tutte le spese, e messa in serbo una somma per la gestione dell'anno successivo, il dippiù verrà impiegato all'uso che sarà determinato da una deliberazione del Collegio, dovendo a preferenza addirsi in acquisto di opere di diritto, ad oggetto che si potesse coll'andar del tempo avere una competente biblioteca.

Tariffa dei diritti di Segreteria.

Dalle Segreterie dei Collegi di disciplina non potranno esigersi che i sotto notati dritti:

Il permesso per citar le parti alla conciliazione sarà dato *gratis*.

L'intimazione è dovuta all'usciere secondo la tariffa.

Per la chiamata alla conciliazione nel giorno destinato dal Presidente, l'usciere esigerà 45 centesimi.

Per la spedizione del verbale di non seguita conciliazione, l'aggiunto al Segretario esigerà 85 centesimi oltre la carta bollata, registro, ruoli e repertorio che si pagherà nella Segreteria.

Pel verbale del primo deposito delle carte da darsi in comunicazione, e pel ritiro di esse, non che pel passaggio delle carte nelle case dei rispettivi relatori, non si potranno esigere dal richiedente la tassa più di 1 70. La comunicazione, il passaggio ed il ritiro di ogni altra carta che viene data in comunicazione posteriormente sarà fatta gratuitamente.

Il convenuto pagherà 45 centesimi pel deposito, passaggio e ritiro delle carte che vorrà presentare in difesa, ne pagherà 85 centesimi poi se vuole che dei documenti dati in difesa ne abbia comunicazione l'attore.

Per la spedizione degli avvisi, oltre la carta, il registro, i ruoli ed il repertorio, saranno pagati 85 centesimi all'aggiunto al Segretario per la collazione che ei sarà tenuto di fare sugli avvisi originali firmati da ciascun Relatore.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

G. PISANELLI.

Il N. 1865 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto il Messaggio in data del 18 luglio corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Vergato, n. 72;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Vergato, n. 72, è convocato pel giorno 14 p. v. agosto affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 21 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 21 luglio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

Sulla proposta del Ministro della Guerra, S. M. ha fatto le seguenti disposizioni:

Con R. Decreto del 18 luglio 1864

Il dott. Santoro Luigi, medico di regg. di 2.a classe, venne collocato in aspett. per motivi di famiglia a seguito di sua domanda.

Con R. Decreto del 20 detto

Il dott. Alciati-Bussolino Ferdinando, soldato nel Corpo d'Amministrazione, venne nominato medico aggiunto nel Corpo sanitario militare.

S. M. in udienza del 20 luglio p. p., sulla proposta del Ministro della Marina, ha firmato i seguenti Decreti:

Gotti Emanuele, 2.o capo macchinista nel personale addetto al servizio delle macchine a vapore della Regia Marina, è collocato in aspett. per motivi di famiglia dietro sua domanda, a datare dal 1.o agosto 1864;

Pecoraro Federico, appl. di 3 a cl. nell'Amministrazione della Marina mercantile, è trasferto nel Corpo di Commissariato della Marina militare col grado di assistente di magazzino, a partire dal 1.o agosto 1864;

Küster Enrico, assistente di magazzino nel Corpo di Commissariato della Marina militare, è trasferto nell'Amministr. della Marina mercant. col grado di applicato di 3.a cl., a datare dal 1.o agosto 1864.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti del 10 e 13 luglio 1864:

10 luglio

Sileo Giovanni, cancelliere nel tribunale di Melfi, giusta sua domanda nominato sostituito cancelliere nel tribunale di Potenza;

De Dominicio Giuseppe, sost. cancelliere nel tribunale di Potenza, nominato cancelliere nel tribunale di Melfi.

13 detto

Tucci Gennaro, cancell. nel mandamento di Grumo Appula, traslocato in quello di Candela;

Rossi Luigi, id. di Candela, id. di Bicoari;

Giannico Pasquale, comm. di 3.a cl. nella procura della Corte di appello di Trani, promosso a cancelliere nella giudicatura di Grumo Appula;

Spinelli Giuseppe, cancelliere della giudicatura di Aquilonia, traslocato in Calabritto;

Cecere Giuseppe, sost. cancelliere di Lacedonia, id. in Aquilonia;

Melisci Felice, id. di Aquilonia, id. in Lacedonia.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti delli 10 e 13 luglio 1864:

10 luglio

Iandoli Sebastiano, giudice in aspettativa, richiamato in servizio e destinato al mandamento di Montemiletto;

Buracchio Diomede, giudice sospeso dalla carica, riabilitato e destinato al mandamento di Celenza Valfortore;

Ingarrico Vincenzo, giudice di S. Mauro Forte, tramutato in Briatico;

Nicoletti Francesco, giudice sospeso dalla carica, riabilitato e destinato al mandamento di S. Mauro Forte;

Rubini Pasquale, id., id. in Montereale;

Agnini Gaetano, esaminato ed approvato, nominato giudice nel mandamento di Seminara;

Gionti Fedele, giudice dimissionario, nuovamente nominato e destinato al mandamento di Saponara di Grumento;

Capozzi Giuseppe, id., id. in S. Chirico Raparo;

Stendardo Francesco, giudice mandamentale in Baselice, tramutato in Pizzoli.

13 detto

Morante Emilio, già giudice nel tribunale di Cosenza, nominato nuovamente giudice di tribunale e destinato in Melfi.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti del 13 luglio 1864:

Molinari Luigi, sost. segret. del mand. I in Lodi collocato in aspett. per sei mesi con R. Decreto del 18 gennaio u. s. per comprovati motivi di salute, continuerà in tale stato d'aspett. per altri sei mesi da decorrere dal 1.o agosto 1864 perdurando tuttavia gli accennati motivi di salute;

Manduca Agostino, sost. segret. alla procura generale presso la Corte d'appello di Catania, promosso dalla 3.a alla 2.a categoria.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti del 13 luglio 1864:

Fiori not. Salvatore, già segret. di mand. attualmente in aspett., riammesso in attività di servizio e nominato segret. presso la giud. mand. di Ploaghe;

Zedda Salvatore, segret. presso la giud. mand. di Laconi, traslocato nella stessa qualità alla giud. mand. di Sedilo;

Salaris not. Damiano, già segret. di mand. attualmente in aspett., riammesso in attività di servizio e nominato segret. presso la giud. mand. di Laconi.

In udienza del 18 scorso luglio S. M., sulla proposizione del Guardasigilli, ha fatto le seguenti disposizioni:

Dini Raffaele, giudice del mandamento di Spoleto, collocato in aspettativa sopra sua domanda per comprovati motivi di salute, e per un anno, dal 15 giugno scorso;

Girotti Nicola, giudice del mandamento di Visso, tramutato a quello di Spoleto.

Con R. Decreto del 20 luglio u. s. è stato disposto quanto segue:

Mazzucchelli Faustino, sostituito segretario del mandamento di Varese, nominato sostituito segretario del tribunale di circondario in Milano.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra S. M. in udienza del 25 luglio 1864 ha fatto le seguenti disposizioni relative all'arma d'Artiglieria:

Rondi Giuseppe, capitano d'Artiglieria, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di salute;

D'Agostino Errico, capitano d'Artiglieria, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di famiglia;

Vittadini Antonio, id., id. id.;

Grillo Filomeno, sottotenente d'Artiglieria, collocato in aspettativa per motivi di salute in seguito a sua domanda.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti del 10 luglio 1864:

Schirelli Cesare, giudice del mandamento I di Pavia, collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute dal 15 luglio 1864, per un anno;

De-Filippi Camillo, giudice mandamentale a Corteolona (Pavia), tramutato al mandamento I di Pavia;

Bergonzi Gaetano, giudice mandamentale a Luzzara (Reggio), id. a San Polo d'Enza (Reggio);

Farri Luigi, giudice mandamentale a Culagna (Reggio), id. a Luzzara;

Sicca Gaetano, giudice mandamentale a San Polo d'Enza (Reggio), id. a Culagna;

Battistini Filippo, giudice mandamentale a Todi (Perugia), id. a Umbertide (Perugia);

Antognoli Filippo, giudice mandamentale a Umbertide, id. a Todi;

Bartolini Luigi, vice-giudice del mandamento di Trevi (Spoleto), dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda;

Turcotti Salvatore, vice-giudice del mandamento di Salussola (Biella), tramutato al mandamento di Andorno Cacciorna (Biella);

Chiappè Francesco, nominato vice-giudice del mandamento di Salussola;

Malerba Giovanni, uditore applicato in qualità di vice-giudice al mandamento III di Milano, dispensato da ulteriore servizio in seguito a sua domanda;

Visconti Pompeo, id. al mandamento di Cassano d'Adda (Milano), tramutato nella stessa qualità al mandamento III di Milano;

Coletti Giovanni Antonio, id. al mandamento di Montechiaro sul Chiese (Castiglione delle Stiviere), id. al mandamento di Treviglio (Bergamo);

Burdet Angelo, id. al mandamento I di Crema, id. al mandamento di Montechiaro sul Chiese (Castiglione delle Stiviere);

Rezia Pericle, id. al mandamento di Bellagio (Como), temporariamente applicato nella stessa qualità al mandamento di Maccagno Superiore (Varese);

Boccaccio Antonio, uditore applicato al tribunale di circondario in Cremona, applicato in qualità di vice-giudice al mandamento I di Crema.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti del 20 luglio 1864:

Craveri avvocato Silvio, uditore, nominato vice-giudice presso la giudicatura del mandamento della sezione Monviso in Torino;

Molinari avv. Francesco, uditore, nominato vice-giudice presso la giudicatura della sezione Borgo Po in Torino.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti del 20 luglio 1864:

Perego Giuseppe, uditore applicato in qualità di vice-giudice al mandamento di Salò, temporariamente applicato nella stessa qualità al mandamento di Casalmaggiore (Bozzolo);

Oldrini Mario, uditore applicato all'ufficio del procuratore del Re presso il tribunale di circondario in Milano, applicato in qualità di vice-giudice al mandamento di Cassano d'Adda (Milano).

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO 3 *Agosto*.

MINISTERO DELLA MARINA.

Gabinetto.

Avviso ai naviganti.

In conformità delle disposizioni emanate da questo Ministero con la data 11 luglio corrente, n. 2682. — Circolare. (Gabinetto — Ufficio 1.o), allorchè dal bollettino meteorologico trasmesso dal Direttore dell'Osservatorio Imperiale di Parigi si potrà arguire che qualche procella od uragano abbia a minacciare le coste del Regno, i naviganti ne saranno prevenuti dalla bandiera *rossa* che si terrà esposta nelle seguenti località:

1. Sul fanale collocato all'estremità del molo di ponente del porto di Porto Maurizio.
2. Sul fanale del porto di Savona situato alla punta del molo.
3. Sull'angolo foraneo del terrazzo superiore della lanterna grande di Genova.
4. Sul faro del porto di Livorno.
5. Sul faro di Sant'Elia in Cagliari e sulla parte orientale della batteria San Giacomo nella darsena dello stesso porto.
6. Sul faro Santa Catterina nel porto di Gaeta.
7. Sulla lanterna di Napoli.
8. Sul faro di Castellammare.
9. Sul telegrafo di scoverta del Monte Pellegrino in Palermo.
10. Sul faro del forte la Colombaia a Trapani.
11. Sul fanale del porto di Marsala.
12. Sulla torre del fanale alla punta del molo di Girgenti.
13. Sul faro di Selacca Biscari in Catania.
14. Sulla torre del faro di S. Rainieri in Messina.
15. Sul faro del forte a mare in Brindisi.
16. Sulla batteria di Santa Scolastica sul molo di Bari.
17. Sul fanale del porto di Barletta.
18. Sui telegrafi di Monte Conero e dei Cappuccini in Ancona, nonchè sul bastimento guardaporto.
19. Sul fanale di Sinigaglia.
20. Sul faro del porto di Pesaro.

Il bollettino meteorologico diramato da questo Ministero alle Capitanerie dei porti, allorquando presenterà un interesse diretto per la sicurezza della navigazione lungo le coste italiane, verrà affisso ai rispettivi uffici di porto e nei siti di maggior ritrovo dei negozianti e capitani marittimi.

Torino, 30 luglio 1864.

D'ordine del Ministro

Il Capo del Gabinetto E. D'AMICO.

CONSIGLIO DIRETTIVO DE' RR. EDUCANDATI DI NAPOLI.

Visto l'art. 19 dello Statuto organico annesso al R. Decreto del 12 settembre 1861,

Si rende a pubblica notizia:

Che i mezzi posti vacanti ne' tre Reali Educandati di Napoli sono in numero di 30 pel primo, in numero di 20 pel secondo, e di 11 pel terzo;

Che essi sono serbati a quelle fanciulle appartenenti a famiglie civili i cui genitori abbiano reso notevoli servigi alla patria o colle opere d'ingegno, o nella magistratura, o nella milizia, o nell'amministrazione, o nell'insegnamento, ecc.

Quando trattasi d'una fanciulla il cui padre abbia resi servigi veramente segnalati alla patria, si potranno conferire alla medesima due mezzi posti gratuiti.

Le relative domande dovranno essere indirizzate al presidente del Consiglio direttivo, insieme:

1. Ad una fede di nascita dalla quale risulti che la fanciulla non ha oltrepassata l'età di anni 12;
2. Ad un attestato di vaccinazione o vaiuolo naturale;
3. Alle carte provanti la condizione del padre;
4. Ad una obbligazione del padre o di chi ne fa le veci in Napoli per lo adempimento delle condizioni prescritte da' Regolamenti di contabilità.

S'invitano quei genitori che hanno già innoltrato domande per ottenere posti semi-gratuiti ne' detti stabilimenti, di completare i loro incartamenti se per caso difettassero ancora di alcuni de' documenti anzi accennati.

Presso la segreteria del 1° R. Educandato potranno i parenti conoscere tutte le condizioni e le norme per l'ammessione delle nuove alunne.

Napoli, il 15 luglio 1864.

Il Presidente del Consiglio direttivo

PAOLO EMILIO IMBRIANI.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 4 AGOSTO 1864

DIARIO

L'occupazione di Rendsbourg per parte delle truppe prussiane continua ad occupare l'opinione pubblica in Germania. L'emozione prodotta da questo incidente negli Stati secondari si è tradotta della maniera la meno equivoca nell'ultima seduta della Dieta di Francoforte. Le spiegazioni date in questa seduta dal signor di Savigny, rappresentante della Prussia, non hanno punto soddisfatto il rappresentante della Sassonia, il quale ha apertamente dichiarato, che l'impotenza della Dieta essendo manifesta, credeva inutile di fare alcuna proposizione tendente a mantenere la sua autorità, ma che nel caso in cui avvenissero fatti simili, al Governo Sassone non resterebbe altra cosa a fare che di opporvisi colla forza. Simili dibattimenti sono ben lungi dal calmare l'irritazione che regnava in tutti gli Stati secondari della Germania. Noi abbiam già riportato il dispaccio di Monaco che annuncia che la Baviera chiede l'immediato allontanamento delle truppe prussiane da Rendsbourg.

Secondo la *Gazzetta d'Augusta*, la Prussia avrebbe rinunciato a tener sola guarnigione in Rendsbourg: questa fortezza sarebbe occupata da truppe della Confederazione e da truppe austro-prussiane.

Le notizie d'America vanno sino al 22 luglio.

Dell'armata di Grant non vi erano fatti importanti; il generale federale seguitava a cingere di trincee Petersburg e a mettere in posizione nuove batterie.

I Confederati hanno interamente evacuato il Maryland. I Federali, temendo una nuova incursione, fanno guardare tutta la linea del Potomac da forti corpi di truppe. Sherman passò la Chattahochie il 18. I Confederati si ritirarono ad Atalanta. Forest, che con 10 mila uomini marcia contro Sherman, era il 16 a Huntesville. Il generale Shich, mandato da Memphis ad inseguire Forest, ebbe con lui varii scontri, nei quali, dic'egli, restò superiore.

I Confederati occupano in forza una forte posizione ad Atchafaya River.

Si dice che i Confederati, forti di 8 a 15 mila uomini, sieno entrati nel Kentuchy e marcino verso il Nord.

Sono sorte nuove dissensioni nel Gabinetto, e si crede avranno per risultato il ritiro di Stanton.

I Separatisti domandarono di trattare con Lincoln; ma dinanzi alle due condizioni poste da Lincoln, cioè, che l'Unione debba essere ristabilita e la schiavitù abolita, gli incaricati di negoziare si ritirarono.

Il *Moniteur Universel* pubblica il testo dell'arbitrato dell'Imperatore Napoleone il quale porta che il Pascià d'Egitto dovrà dare alla Compagnia dell'Istmo di Suez 84 milioni di franchi pel ritiro della concessione di terre e degli operai con lavoro obbligatorio, e per la cessione a lui fatta del canale d'acqua dolce della Compagnia.

Il *Moniteur* smentisce pure la notizia data dai giornali del viaggio dell'Imperatore e dell'Imperatrice nell'Alsazia e nella Lorena.

Ecco il testo della lettera, già accennata da un telegramma, diretta dall'Imperatore dei Francesi al maresciallo Vaillant, ministro della sua casa e belle arti:

Vichy, 30 luglio 1864.

Mio caro maresciallo, io vi comunico una riflessione che mi occorse durante il riposo ondo io godo qua. Devono essere ricostrutti a Parigi due grandi stabilimenti con destinazione ben diversa, l'Opera e lo Spedale. Il primo è già cominciato, il secondo non ancora. Quantunque eseguiti, l'Opera a spese dello Stato e lo Spedale a spese degli ospizi della città di Parigi, entrambi saranno per la capitale monumenti notabili, ma siccome rispondono ad

interessi molto diversi, non vorrei che uno sopratutto paresse più protetto dell'altro.

Le spese dell'Accademia imperiale di musica oltrepasseranno sfortunatamente le previsioni e bisogna evitare il rimprovero di aver impiegato milioni per un teatro, quando ancora non fu posta la prima pietra dello spedale più popolare di Parigi. Confortate dunque, vi prego, il prefetto della Senna a far cominciar tosto i lavori dell'Hôtel-Dieu e vogliate far dirigere quelli dell'Opera in modo che terminino al tempo stesso. Riconosco che questa combinazione non arreca alcun vantaggio pratico; ma guardando l'aspetto morale della cosa ho molto a cuore che il monumento consacrato al piacere non s'innalzi prima dell'asilo del dolore.

Ricevete, mio caro maresciallo, l'assicurazione della mia sincera amicizia.

NAPOLEONE.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 3 *agosto*.

Lettere da Vienna asseriscono aver l'Austria stipulato che nessuna porzione dei Ducati verrà annessa alle grandi Potenze tedesche.

Scrivono da Costantinopoli che furono arrestati dieci protestanti e sequestrati i depositi delle bibbie e le biblioteche dei missionari inglesi e americani.

Il Governo ottomano respinse le rimostranze fattegli in proposito dall'ambasciatore inglese.

Dal *Moniteur*. — Si ha da Tunisi che l'imposta di capitazione fu ridotta a 20 piastre, e che le altre imposte furono abolite. Il Bey autorizzò che vengano fatti arruolamenti di Europei.

La notizia dell'attentato contro il sig. Beauval è inesatta.

L'Imperatore ritornerà a Parigi il 7 del corrente.

Parigi, 3 *agosto*.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0/0 (chiusura) — 66 40
Id. id. 4 1/2 0/0 — 94 60
Consolidati inglesi 3 0/0 — 90
Id. italiano 5 0/0 in contanti — 68 20
Id. id. id. fine corrente — 68 35
(Valori diversi)
Azioni del Credito mobiliare francese — 1001
Id. id. id. italiano —
Id. id. id. spagnuolo — 615
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele — 350
Id. id. Lombardo-Venete — 535
Id. id. Austriache — 428
Id. id. Romane — 337
Obbligazioni — 227

Londra, 4 *agosto*.

Il Consolato americano di Liverpool annunzia che tutti i passaporti per l'America rilasciati agli stranieri dai loro rispettivi Governi e agli Americani dai Consoli degli Stati Uniti devono recare il visto del ministro o console americano che ha giurisdizione nel porto dell'imbarco; sono eccettuati da questa misura gli emigranti.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

4 Agosto 1864 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0/0. C. d. m. in c. 68 15 05 10 10 68 68 15 — corso legale 68 10 — in liq. 68 45 p. 31 agosto.

BORSA DI NAPOLI — 3 Agosto 1864.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0/0, aperta a 68 20 chiusa a 68 05.
Id. 3 per 0/0, aperta a 43 chiusa a 43.

BORSA DI PARIGI — 3 Agosto 1864.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

			giorno precedente	
Consolidati inglesi	»	90	» 90	»
3 0/0 Francese	»	66 45	66 40	
5 0/0 Italiano	»	68 50	68 30	
Certificati del nuovo prestito	»	» »	»	»
Az. del credito mobiliare Ital.	»	» »	»	»
Id. Francese	»	1010 »	1000	»
Azioni delle ferrovie				
Vittorio Emanuele	»	345 »	347	»
Lombarde	»	542 »	535	»
Romane	»	341 »	335	»

G. FAVALE gerente

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione generale del Demanio.

Avviso.

Per cura del Ministero della Pubblica Istruzione è testè uscito dalle stampe il 1.o volume del Vocabolario della Crusca, il quale comprende tutta la lettera *A*.

Questo volume, di 911 pagine in-folio, è posto in vendita per conto delle Finanze dello Stato presso gli uffizi del Demanio di Firenze, Milano, Bologna, Genova, Napoli e Torino, e presso gli uffizi del registro (Atti civili) di Pisa, Livorno, Siena, Palermo (1.o ufficio). Il prezzo del volume è di lire 25, pagabile all'atto dell'acquisto.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale delle Gabelle

SPECCHIO delle riscossioni fatte nel mese di Giugno 1864 ed in quello corrispondente del 1863 per ramo e per Provincia.

PROVINCIE	DOGANE 1864	DOGANE 1863	DRITTI MARITTIMI 1864	DRITTI MARITTIMI 1863	DAZIO CONSUMO canone gabellario e neve 1864	DAZIO CONSUMO 1863	TABACCHI e appalto di gabelle 1864	TABACCHI 1863	SALI 1864	SALI 1863	POLVERI 1864	POLVERI 1863	TOTALE 1864	TOTALE 1863	Il Giugno 1864 differisce dal 1863 in più	in meno
Abruzzo Citeriore	15533 31	15404 76	322 80	917 20	» »	» »	51531 93	57827 07	52637 44	44549 10	193 16	534 66	123263 64	119232 79	4030 85	» »
Abruzzo Ultra 1°	31 81	29 26	33 40	28 20	» »	» »	24823 85	26969 04	33600 68	29347 91	23 51	232 73	58513 23	56797 11	1716 11	» »
Abruzzo Ultra 2°	1412 67	930 88	» »	» »	» »	» »	50382 30	47853 22	91883 76	90620 37	705 79	237 57	144384 52	139642 04	4742 48	» »
Alessandria	» »	» »	» »	» »	49307 51	49307 51	207848 01	209077 99	111122 53	107439 20	2996 10	3313 79	371274 77	369338 49	1936 28	» »
Ancona	113789 19	170233 15	7209 »	7721 80	8122 78	8122 78	98993 34	93106 19	47983 32	39132 10	» »	» »	276099 63	318619 02	» »	42519 39
Arezzo	» »	» »	» »	» »	» »	» »	69583 35	60051 »	31368 95	29116 56	» »	» »	100952 30	89167 56	11784 74	» »
Ascoli	716 55	7703 39	149 60	139 30	8026 18	8026 18	29223 66	32922 55	28801 83	25178 »	» »	» »	66917 77	73969 37	» »	7051 61
Basilicata	» »	7 85	8 »	195 50	» »	» »	51144 80	39594 45	61825 05	57215 81	527 93	989 42	113500 78	98003 06	15497 72	» »
Benevento	» »	» »	» »	» »	» »	» »	14967 63	16314 58	30013 50	26133 78	691 17	112 81	45672 30	42861 20	2811 10	» »
Bergamo	» »	» »	» »	» »	41623 73	40659 »	96241 77	93669 85	73682 12	70197 38	1193 80	1673 83	212741 42	206202 08	6539 34	» »
Bologna	23317 11	24998 20	» »	» »	112212 89	81115 07	182417 60	169203 »	70072 73	66483 21	» »	» »	390020 33	341801 48	48218 85	» »
Brescia	50316 96	62447 70	» »	» »	88778 28	84862 91	154980 13	153616 58	104795 20	102125 98	1312 80	1980 53	399913 37	405033 72	» »	5120 35
Cagliari	103033 92	65791 56	5071 38	4860 55	18834 12	18834 12	94660 54	83488 80	5226 14	4969 50	14379 80	16947 15	241105 90	196391 68	44714 22	» »
Calabria Citeriore	2408 14	18011 06	260 80	38 93	» »	» »	66503 40	62012 04	66576 60	56851 52	4513 30	3500 49	140262 24	140444 06	» »	181 82
Calabria Ulteriore 1°	9122 08	26606 71	1326 50	759 16	» »	» »	52850 03	48182 33	40829 25	25895 »	2112 15	503 02	106240 01	101446 22	4793 79	» »
Calabria Ulteriore 2°	452 51	140 58	78 30	234 80	» »	» »	67978 96	70677 41	60150 25	51418 87	3052 64	1602 08	131712 86	124093 74	7619 12	» »
Caltanissetta	11830 50	10226 85	431 50	221 50	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	12263 »	10448 35	1816 65	» »
Capitanata	5911 23	3664 39	343 60	639 80	» »	» »	69377 79	76263 41	54974 25	58497 93	1719 92	2663 75	132359 79	141729 28	» »	9369 49
Catania	76144 59	33547 66	1410 40	2015 70	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	77554 99	37563 46	39991 53	» »
Como	9618 35	17519 98	» »	» »	37940 34	44498 40	62523 02	62949 28	82711 06	82814 30	3064 60	2497 »	193857 87	210278 96	» »	14421 59
Cremona	8044 78	4453 31	» »	» »	79120 32	68914 61	100148 09	104150 55	60740 21	59404 40	345 »	308 »	248398 40	237230 87	11167 53	» »
Cuneo	7393 07	2746 61	» »	» »	46123 94	46123 94	184425 78	181688 36	143133 93	136111 69	1800 70	2467 30	382879 42	369137 90	13741 52	» »
Ferrara	41573 09	56985 78	784 »	427 18	43729 40	39313 72	126023 30	113520 60	32748 32	31232 13	» »	» »	244838 11	241499 41	3338 70	» »
Firenze	72530 36	69008 71	» »	» »	179144 87	167692 19	354974 10	325466 25	117398 74	108057 29	» »	» »	715048 07	670224 45	44823 62	» »
Forlì	9822 38	13735 78	732 60	462 80	25899 99	22190 26	59487 50	58991 30	31001 79	28917 81	» »	» »	126964 26	122298 15	4666 11	» »
Genova	1020224 90	1226916 82	44589 65	48974 95	91495 36	91495 36	831856 39	824535 91	154949 33	131604 32	77801 75	61630 46	1723916 38	1880247 85	» »	156331 47
Girgenti	111561 80	177079 18	3878 20	4151 20	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	115440 »	181230 38	» »	65790 38
Grosseto	10417 80	8737 65	486 90	315 70	» »	» »	42914 70	35862 20	23071 84	19133 70	» »	» »	78891 21	64349 23	14541 99	» »
Livorno	459121 49	396494 89	22452 20	19926 15	126634 78	116380 87	115152 73	104967 90	30563 90	12705 »	» »	» »	754225 10	650674 81	103350 29	» »
Lucca	6590 34	6001 35	246 80	376 29	24775 39	26063 02	69012 50	70271 70	26220 16	24162 60	» »	» »	126845 19	126874 96	» »	29 77
Macerata	5129 04	6588 88	126 30	293 20	12499 26	12499 26	43687 64	42727 70	40495 40	37556 50	» »	» »	100237 64	99667 54	570 10	» »
Massa e Carrara	1129 60	1794 14	57 30	163 90	2123 42	1832 49	35873 70	31697 60	24219 94	23392 73	110 »	1573 01	63813 96	60453 87	3360 09	» »
Messina	126886 42	139639 51	15430 50	10514 50	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	142316 92	150154 01	» »	7837 09
Milano	176344 56	225151 62	» »	» »	365966 01	378174 24	343409 31	320051 29	180943 21	173642 40	794 20	1158 95	1067457 29	1098178 50	» »	30721 21
Modena	11981 22	31549 22	» »	» »	41433 70	43902 97	97745 15	92421 80	59142 53	57734 38	207 90	212 25	210510 52	225820 62	» »	15310 10
Molise	37 11	1125 15	23 30	1216 20	» »	» »	40460 20	40635 09	70339 72	67172 61	1213 30	2539 91	112273 63	112708 96	» »	435 33
Napoli	516801 26	757894 56	31521 75	22580 30	44303 04	60250 35	517155 15	489114 31	124403 49	115073 94	11742 63	3133 09	1245927 32	1448046 55	» »	202119 23
Noto	8512 13	10063 86	772 15	969 15	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	9284 28	11037 01	» »	1748 73
Novara	87947 29	40898 33	» »	» »	78256 72	78256 72	163992 10	156865 81	113083 82	108618 81	7599 49	8932 55	402879 42	393572 25	9307 17	» »
Palermo	165035 52	132372 24	6366 93	8302 05	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	171402 47	140874 29	30528 18	» »
Parma	10417 94	11748 64	» »	» »	40521 36	34748 07	92650 12	94782 21	56309 92	52340 20	231 91	308 31	200131 23	193927 41	6203 82	» »
Pavia	» »	» »	» »	» »	47445 18	41691 18	142392 60	135756 67	72506 26	71832 70	1273 80	783 60	263617 84	250087 15	13530 69	» »
Pesaro e Urbino	3087 30	7022 46	190 90	281 60	9797 56	9797 56	83300 65	87945 88	20105 26	17011 02	» »	» »	66681 77	72038 52	» »	5356 75
Piacenza	» »	» »	» »	» »	45619 80	35773 46	81861 02	79147 52	54477 43	52729 80	387 20	861 92	182378 45	168012 70	14365 75	» »
Pisa	399 07	1899 16	346 30	217 60	26965 32	26437 13	108963 20	103083 76	36875 30	30043 64	» »	» »	173319 18	161701 23	11817 96	» »
Porto Maurizio	49688 49	31148 14	731 70	837 80	7016 13	7016 13	55811 30	51677 40	19748 36	17489 20	15238 60	6669 10	148231 98	116780 77	31451 21	» »
Principato Citeriore	51 92	886 29	643 50	234 90	» »	» »	91413 05	81819 97	74495 30	53682 29	2795 12	2727 55	169398 89	139351 »	30047 89	» »
Principato Ultra	» »	» »	» »	» »	» »	» »	36836 21	36016 64	53068 95	46811 23	40 35	1338 94	89945 51	84196 81	5748 70	» »
Ravenna	23081 04	23725 53	1565 20	999 »	20001 64	18240 94	79896 20	67283 50	21833 18	21520 40	» »	» »	148377 26	131771 39	16605 87	» »
Reggio (Emilia)	» »	» »	» »	» »	11005 08	9106 76	75763 35	64149 50	47280 75	43789 30	740 60	535 23	134791 78	117530 79	17260 99	» »
Sassari	36814 96	63694 58	2948 15	3287 65	11458 14	11458 14	61748 28	55945 44	» »	» »	2179 40	1919 75	115448 93	136335 56	» »	20886 63
Siena	301 59	113 44	» »	» »	15603 15	15275 45	48447 60	46804 70	21485 20	19734 »	» »	» »	85837 54	81927 59	3909 95	» »
Sondrio	9132 92	12636 60	» »	» »	13439 58	16533 16	9674 25	11383 65	27738 87	27514 94	633 80	1178 40	60621 42	69536 75	» »	8915 33
Terra di Bari	67469 53	62108 20	3799 20	2864 38	» »	» »	123106 35	90670 87	91142 84	66730 12	5261 77	208 39	293779 69	222582 46	71197 23	» »
Terra di Lavoro	5518 67	2097 19	719 70	652 30	» »	» »	203006 44	174638 92	141065 85	131430 52	991 12	919 14	351331 78	309738 04	41593 74	» »
Terra di Otranto	41632 02	141997 03	4418 20	1740 25	» »	» »	99758 06	73819 42	69208 59	56285 82	8907 36	1353 08	223924 23	275197 55	» »	51273 32
Torino	228391 15	261752 71	» »	» »	161649 93	161649 93	489858 70	479410 30	207898 91	200828 06	64337 »	11785 23	1152135 69	1115426 25	36709 44	» »
Trapani	4289 68	6579 63	3836 70	5748 10	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	8126 38	12327 73	» »	4201 35
Umbria	27099 77	34791 54	» »	» »	» »	» »	109566 83	100811 43	91256 45	85000 80	» »	» »	227923 05	220603 77	7319 28	» »
Totale del mese	3730466 13	4430902 73	163331 63	147834 61	1928204 85	1876486 83	6026934 46	5681947 14	3392428 55	3097942 90	241051 87	151350 50	15482417 49	15386464 71	745625 71	649670 93
Differenza in più	»		15497 02		51718 02		344987 32		294485 65		89701 37		95952 78		95952 78	
Differenza in meno	700436 60		»		»		»		»		»		»		»	
Proventi dei mesi anteced.	22798781 54	23706404 41	1046129 95	906598 77	9046581 66	8988933 94	30095632 51	28375688 53	15968644 34	15605022 09	884486 58	627104 08	79440256 58	78209771 82	1630484 76	» »
Totali dal 1° gennaio	26529247 67	28137307 14	1209461 58	1054433 38	10974786 51	10865410 77	36122566 97	34057635 67	19361072 89	18702964 99	1125538 45	778454 58	95322674 07	93596236 53	1726437 54	» »
Il 1864 differisce in più	»		155028 20		109345 74		2064931 30		658107 90		347084 87		1726437 54		1726437 54	
Il 1864 differisce in meno	1608059 47		»		»		»		»		»		»		»	

Osservazioni. Le Gabelle nel mese di giugno 1864 diedero un maggior provento complessivo di L. 95,952 78 in confronto dello stesso mese del 1863. A ciò contribuirono tutti i rami allo infuori delle dogane per la persistenza delle cause accennate nei mesi scorsi.

In luglio però avvi qualche indizio di risveglio nel commercio, così che è dato sperare che i prodotti delle dogane presenteranno nei venturi mesi dei miglioramenti.

Le franchigie doganali importarono L. 98,063 33.

Il primo semestre del 1864, confrontato con quello del 1863, offre un aumento complessivo di L. 1,726,137, e confrontato con quello del 1862 un più di L. 5,621,061.

Dal Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, addì 25 luglio 1864.

Visto. Il Direttore Generale delle Gabelle
CAPPELLARI.

Il Direttore capo della IV Divisione
GIORDANO.

UFFICIO D' INTENDENZA MILITARE

DEL PRIMO DIPARTIMENTO

AVVISO D'ASTA

Si notifica che nel giorno 10 del prossimo mese di agosto, ad un'ora pom. precisa, si procederà in Torino, avanti l'Intendente militare del 1.o Dipartimento, nel locale detto delle Cappuccine, via Nuova, num. 28, piano terreno, all'appalto per la provvista dei

FORAGGI PEI CAVALLI DEI CORPI DI R. TRUPPA

N. d'ord. dei lotti	PRESIDII	AMMONTARE della cauzione
1	Torino, Aosta, Ivrea, Susa, Biella, coi rispettivi circondari, Veneria Reale e territorio, comuni dipendenti di Leynì, Caselle, S. Maurizio, Ciriè, Nole, ed altri comuni fra la Stura e l'Orco	L. 100000
2	Pinerolo e circondario, Cuneo, Mondovì, Alba, Saluzzo, e rispettivi circondari, Savigliano e Fossano per l'estensione dei rispettivi mandamenti, Cavallermaggiore e Racconigi	60000
3	Genova e divisione militare, compresi i circondari di S. Remo ed Oneglia	10000
4	Alessandria, Acqui, Casale, Asti, Novi, Tortona, Voghera, Bobbio e rispettivi circondari	50000
5	Novara, Ossola, Pallanza, Varallo, Vercelli e circondari, Vigevano Mortara e circondario della Lomellina	40000

L'impresa durerà per un anno a cominciare dal 1.o ottobre prossimo.

La concessione di distribuire *fieno agostano* in sostituzione di *fieno maggengo* (§ 26 dei capitoli) si estende a *mesi tre* nell'anno.

I capitoli d'appalto sono visibili nell'Ufficio suddetto, e presso gli Uffici delle Intendenze Militari, ove avrà luogo la pubblicazione del presente.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha approvato che li fatali, ossiatermin e utile per presentare una offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, siano fissati a giorni 5 decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

L'appalto sarà deliberato lotto per lotto all'offerente il cui partito risulterà portare prezzi inferiori al *maximum* stabilito dal Ministero in una scheda suggellata che verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

I partiti dovranno contenere la precisa specificazione del prezzo per ogni miriagramma di fieno e per ogni quintale di biada: avvertendo che per determinare con esattezza il partito migliore si addiverrà al calcolo del costo della razione di foraggio, secondo la competenza fissata per la cavalleria di linea prendendo per base il prezzo risultante per ciascuno dei presentati partiti ed il successivo confronto con quelli fissati dal Ministero nella scheda suggellata.

Gli aspiranti alla impresa, per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno rimettere all'Ufficio d'Intendenza militare, che procede all'appalto, la ricevuta comprovante il deposito fatto o nelle Casse dei Depositi e Prestiti, o nelle Tesorerie provinciali di un valore corrispondente al suddescritto per cadun lotto.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli Uffici di Intendenza e Sotto-Intendenza militare.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Intendenza militare di questo 1.o Dipartimento ufficialmente e prima dell'apertura della scheda suggellata, e se non risulterà che li offerenti abbiano presentato la ricevuta del deposito fatto.

La stipulazione del relativo contratto, a tenore dell'art. 96 § 2 della legge 21 aprile 1862, non dà luogo a spese di registro, epperciò il deliberatario non dovrà sottostare che a quelle di emolumento, di carta bollata e di copia.

Torino, il 28 luglio 1864.

Per detta Intendenza
Il Commissario di Guerra
SPERONI.

3763

DIREZIONE DELLA ZECCA DI MILANO

Nell'asta tenutasi giusta l'avviso 7 luglio 1864, venne aggiudicata la vendita dei fanghi auriferi ed argentiferi di proprietà del Governo, esistenti presso la zecca di Milano, pel prezzo di L. 14,150.

Ciò si notifica al pubblico per il facoltativo aumento non minore del ventesimo del prezzo suddetto, con avvertenza che il termine utile per l'offerta è di giorni 15 a datare datare da oggi, e scadrà alle ore 10 del giorno 13 del prossimo venturo mese di agosto.

Milano, dalla direzione della zecca, il 29 luglio 1864

Il direttore
BARALIS.

3810

STRADE FERRATE MERIDIONALI

PRODOTTI DELL' ESERCIZIO (a)

LINEA DA ANCONA A FOGGIA — Chilometri 325 (b)

Dal 18 Maggio 1863 a tutto il 30 Giugno 1864.

Viaggiatori Num. 453,482	L. 1,025,006 08		
Trasporti a grande velocità	» 115,648 90		
Idem a piccola id.	» 249,428 15		
Prodotti diversi	» 6,696 59		
		L. 1,396,779 72	

Dal 1.o al 15 Luglio 1864.

Viaggiatori num. 12,804	L. 37,093 18		
Trasporti a grande velocità	» 5,848 00		
id. piccola id.	» 9,764 25		
Prodotti diversi	» 305 20		
		L. 53,010 63	
		Totale	L. 1,449,790 35

LINEA DA NAPOLI AD EBOLI ED A CASTELLAMARE - Chil. 80

Dal 1.o Maggio 1863 a tutto il 30 Giugno 1864

Viaggiatori Num. 2,060,921	L. 1,673,380 95		
Trasporti a grande velocità	» 44,688 15		
Idem a piccola id.	» 158,804 12		
Prodotti diversi	» 4,231 36		
		L. 1,881,104 58	

Dal 1.o al 15 Luglio 1864

Viaggiatori num. 77,608	L. 61,151 88		
Trasporti a grande velocità	» 2,748 71		
id. piccola id.	» 4 720 58		
Prodotti diversi	» 766 81		
		L. 69,387 98	
		Totale	L. 1,950,492 56
		Totale generale	L. 3,400,282 91

(a) *Escluso l'importo del decimo dovuto al Governo.*

(b) *La sezione da Pescara ad Ortona fu aperta all'esercizio il 15 settembre 1863 e quella da Ortona a Foggia il 25 aprile 1864.*

3825

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Tabella indicativa dei beni demaniali che si pongono in vendita in esecuzione della legge 21 agosto 1862, num. 793, nella provincia di Cagliari.

Situazione degli stabili: Provincia	Comune	Se rustici od urbani	Numero complessivo dei lotti in ragione del luogo ove si tengono gl' incanti	Corrispondente loro valore complessivo	Luogo ove si aprirà l'asta	Data della medesima
Cagliari	Iglesias	Urbani	3	1190 29	Iglesias, ricevitoria del reg.	16 agosto 1864
id.	Villarius	Rustici	2	56352 43	Cagliari, Direz.	19 agosto 1864

Cagliari, 18 luglio 1864.

VENDITA VOLONTARIA

del tenimento detto di S. Girolamo

Nel giorno di martedì 9 agosto 1864, alle ore 9 del mattino, in Biella, in una sala del palazzo Vescovile, per parte del Seminario Vescovile Maggiore si procederà all'incanto per la vendita del tenimento detto di San Gerolamo, sul territorio di Biella e Chiavazza, in vicinanza della città, sovra collina, in amena situazione, con incantevole prospetto al mattino, a giorno e a sera, e consistente in vasto fabbricato, già ad uso di convento, con chiesa, giardino, cascine, campi, vigne, prati e boschi, in tre lotti, con deliberamento al miglior offerente in aumento al prezzo fissato da perizia per ciascun lotto, come infra:

Lotto primo di are 1931, 60, 39 (giornate 50, 69, 11, 6), al prezzo di L. 63,882 39.

Lotto secondo di are 505, 17, 40 (giornate 13, 25, 9, 3), al prezzo di L. 14,020 01;

Lotto terzo di are 484, 57, 87 (giornate 12, 71, 5, 6), al prezzo di L. 12,162 79.

Le condizioni sono visibili in Biella presso il notaio sottoscritto.

Biella, 28 giugno 1864.

3303 Notaio Ramella.

ALLA CORTE SUPREMA

La contessa Giulia Solaro Della Margarita, consorte e tutrice del conte Edoardo Demorri di Castelmagno di Torino

Ricorre alla Corte suprema per ottenere la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte d'appello di Torino li 11 luglio corrente mese, con la quale venne dichiarato deserto l'appello che essa aveva introdotto contro i creditori del proprio marito per ottenere la riparazione della sentenza del 13 febbraio del tribunale di Cuneo, che dichiarava non ammessibile la domanda di cessione di beni del conte di Castelmagno perchè commerciante.

La ragione pella quale la Corte di Torino dichiarò deserto l'appello è questa:

Che il causidico Marchetti avesse proposto l'appello in nome della esponente, in forza di una procura alle liti rilasciatagli il 23 agosto 1863, in un'epoca cioè in cui essa esponente non era ancora tutrice del marito, stato interdetto per prodigalità per sentenza del 2 febbraio 1864, qual procura perciò non desse autorità al Marchetti di rappresentare la esponente in una causa nella quale essa agiva in qualità di tutrice al marito.

Questa sentenza non ancora notificata all'esponente viola gli articoli 311, 392, 2018, 2020, 2024 del codice civile, ed applica erroneamente l'articolo 516 del codice di proc. civ.

L'interdetto come il minore è rappresentato negli atti della vita civile e quindi anche in giudicio dal tutore.

Epperò quando l'interdetto è attivamente o passivamente in giudizio, chi parla ed agisce per lui è il tutore, ed il causidico al cui ministero debba il tutore pella natura del giudizio ricorrere è il procuratore del tutore e non dell'interdetto, e non è altrimenti procuratore dell'interdetto salvo in quanto lo è del tutore.

La legge di procedura che richiede nelle cause civili il ministero d'un causidico, di regola si contenta ch'egli sia munito d'una procura generale alle liti.

Ciò vuol dire che la procura non è altrimenti richiesta che a far prova della fiducia in genere che il litigante ripone nel causidico e che l'attuazione o continuazione di questa fiducia del litigante ne' singoli casi speciali in cui il causidico ne prende la rappresentanza, la legge la presume, massime che il possesso delle carte relative alla causa è per sè argomento che la parte volle effettivamente affidare al causidico la sua rappresentanza anche per l'affare speciale di cui in ciascuno particolare caso si tratta.

Ciò posto se il Marchetti era in possesso di una procura generale alle liti della esponente, e se è la esponente che doveva sostenere la causa nell'interesse dell'interdetto, e se in di lei nome doveva la causa procedere, in verità non pare, per le fatte considerazioni, che essa avesse bisogno di dare una procura speciale al Marchetti nella qualità di tutrice, in quanto che essendo egli per l'effetto della già ritenuta procura il causidico di fiducia della esponente, trovavasi perciò stesso legalmente investito di quella fiducia che datagli dalla esponente, gli serviva necessariamente ancora per quello che essa esponente aveva da fare nell'interesse dell'interdetto.

La esponente perciò,

Denunzia la sentenza predetta della Corte di Torino, e ne domanda la cassazione in confronto dei creditori tutti descritti nello elenco infra disteso.

E siccome il numero dei creditori ascenderebbe a 60 circa, e sarebbe così immensamente dispendiosa la comunicazione individuale del ricorso, così:

La esponente supplica la Corte a volere ordinare la notificazione del ricorso secondo le forme speciali dell'art. 66 del codice di procedura civile, già osservate nel giudicio d'appello.

E siccome la causa presenterebbe gravissimo carattere d'urgenza, così

Supplica ancora S. E. il presidente della sezione dei ricorsi, a voler ordinare d'urgenza la discussione della causa e la Corte Eccell.ma a voler abbreviare il termine pella presentazione del contro-ricorso.

Elenco dei creditori, in confronto dei quali si domanda la cassazione:

Salomone Montel, tanto in nome proprio che faciente caso, causa e debito proprio per il Simone Montel, Giovanni Quaranta, Lorenzo Maccario, Chiaffredo Paoletti, Gaspare Pirinoli, Michele Maccario, tutti domiciliati in Cuneo, la ragion di negozio Mouth e Compagnia corrente in Lione (Francia), Carola Giovanni e Secondo Belli, domiciliati in Torino, Giacomo Negri fu Matteo, domiciliato in Torino, Benedetto Canonica, domiciliato in Torino, Davide Donato Olivetti, domiciliato in Ivrea.

Alessio Carello, domiciliato in Mondovì, il giudizio di concorso instituito sul patrimonio e beni del fu conte Ignazio Renato Demorri, autore del conte Edoardo, in persona del sindaco causidico Gioanni Giacomo Migliassi, Giov. Batt. Conte, domiciliati in Torino, Luigi Rainero, domiciliato in Torino, qual sindaco definitivo della fallita della ditta corrente in Torino sotto la firma Manassero e Ravissano, Semaria Sacerdote, domiciliato in Fossano, Ezzechia Anselmo Norzi, domiciliato in Fossano, Michele Vigliercio, domiciliato in Cuneo, Gaetano Negri, domiciliato in Santhià, cavalieri Cauda Cesare Francesco, maggior generale in ritiro, ed Alessandro Maria, colonnello del genio in ritiro, ambi domiciliati in Torino, Pietro Cordero, sotto commissario di guerra, domiciliato a Cuneo, Angioletta Simonino, vedova del notaio Giordano, domiciliata in Torino, notaio Gioanni Battista Balbiano, quale padre e legittimo amministratore della minore sua prole Carlo, Eugenia, Marietta, residente a Verzuolo. Cecilia Isaia, vedova Aresca, domiciliata a Chieri, Giuseppina Isaia, vedova Clerici, domiciliata a Caraglio, tanto in proprio questa che qual tutrice della minore sua figlia Irene Clerici.

Il Capitolo dei canonici della Cattedrale di Cuneo, cav. Giuseppe Calcagno, residente in Cuneo, Giovanni Cometto, domiciliato in Cuneo, Carola Giovanni, domiciliato in Torino, Canuto Carlo, domiciliato in Chivasso, Lerda Giovanni, domiciliato in Passatore, Lattes Samuel, domiciliato in Cuneo, Acchiardi Luigi Barnaba, Giorgio Vachetta, Giovanni Caduto, architetto Antonio Bono, Carolina Lovera vedova Demichelis, anche qual tutrice dei di lei figli minori, causidico Francesco Bonelli, Maria Dogliani e Giovanni Battista coniugi Chesta, tutti domiciliati in Cuneo, Seminario dei chierici di Cuneo, Luigia Verdun moglie di Emilio Beltrand, Orfanotrofio di Cuneo, ditta Giuseppe Bianchi di Milano, Strolengo Giuseppe, domiciliato in Mondovì, Giovanni Batt. Bergia, domiciliato in Bernezzo, Giuseppe Malero, don Clemente Morano, domiciliati in Cuneo, conte Alfredo Della Valle, Giuseppe Voli, Carolina Arnaud ed avvocato Luigi Suant giugali, questi anche quale amministratore della minore Luigia, domiciliati in Torino, Virginia Arnaud e Giuseppe coniugi Lavalle, domiciliati in Dronero, cav. Angelo Gustavo Demorri, anche come avente causa da Giacomo Niada, avvocato Felice Carboneri, anche quale amministratore della sua prole, domiciliato in Monastero-Mondovì, Maddalena Basso e Carlo, madre e figlio Isaia, la prima anche qual madre e tutrice del figlio Carlo, domiciliati in Torino.

Elenco delle carte che si uniscono:

1. Procura speciale in capo all'avvocato sottoscritto;
2. Certificato di deposito 16 luglio 1864;
3. Copia della procura *ad lites* 23 agosto 1863 della ricorrente al causidico Marchetti;
4. Atto di nomina della esponente a tutrice del marito;
5. Sentenza del tribunale di Cuneo 13 febbraio 1864;
6. Atti di appello con copia autentica della sentenza denunziata.

Firmato avv. Federico Spantigati.

Questo ricorso coi sunnotati documenti fu presentato alla segreteria della Corte di cassazione, oggi 19 luglio 1864, ed inscritto nel n. 1256 del registro civile.

Firmato avv. Zolezzi segr.

La Corte di cassazione

Sentita in pubblica udienza la relazione fatta dal signor consigliere Venturi del ricorso della contessa Demorri Giulia Solaro della Margarita, moglie e tutrice dell'interdetto conte Edoardo Demorri, debitamente autorizzata per ammissione della domanda di annullamento della sentenza 11 luglio 1864 della Corte d'appello di Torino, nella causa contro Donato David Olivetti e i altri consorti di lite; della sentenza dimandata e gli atti alla medesima relativi;

Sentiti: l'avv. Spantigati nelle ulteriori sue osservazioni ed il signor Joannini sost. proc. generale, nelle sue conclusioni favorevoli alla domanda;

Ammette il suddetto ricorso alla discussione contradditoria;

Ordina, che copia dello stesso, dell'elenco delle carte, della nota indicativa il giorno della fattane presentazione, e di questo provvedimento, venga notificata alla parte contro cui è diretto, entro il termine di giorni 20 computandi a forma di legge, notificata cioè personalmente a Salomone Montel e Michele Maccario di Cuneo, a Gio. ed a Secondo Belli di Torino, ed a Carboneri avv. Felice di Monastero di Mondovì; a tutti gli altri poi per pubblici proclami da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale di Milano*, la *Lombardia*, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella *Gazzetta Ufficiale di Cuneo*; prefiggendo pure alla parte medesima il termine di giorni 20 successivi alla suddetta notificanza per la presentazione del contro-ricorso, ove lo creda di suo interesse; e ciò tutto a tenore dei combinati articoli 66 e 607 del cod. di proc. civile.

Milano, 29 luglio 1864.

Firmati all'originale
Poggi presidente
Venturi relatore
Avv. Zolezzi segr.

Per copia conforme

Milano, 1 agosto 1864.

Il segr. capo della Corte
3841 sott. Cappa.

3863 RINNOVAZIONE

di notificazione d'interdizione.

Con sentenza 22 novembre 1861 del tribunale circondariale di Novara, per istanza della sottoscritta richiedente, fu dichiarato il Giacinto Perazzoli fu avv. Carlo, di lei nipote, domiciliato in Novara, interdetto dalla amministrazione de' propri beni, e successivamente provvisto di tutore a termini di legge.

Novara, 2 agosto 1864.

Perazzoli Rachele.

3864 CITAZIONE

L'usciere della giudicatura di Torino, sezione Po, Sapetti Giuseppe, addì 3 agosto corrente, instante il cav. avv. Graziano Andrea di Vercelli citò, a mente dell'art. 61 del cod. di procedura civile, il cav. Alberto Spinola, di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire nanti detta giudicatura all'udienza del 6 corrente, ore 8 di mattina, per assistere all'ulteriore discussione della causa vertente tra detto Andrea Graziano, Ministero della Guerra e la ditta Simone Levi.

Torino, 3 agosto 1864.

C. Setragno sost. Capriolio.

3771 AUMENTO DI SESTO

Il segretario del tribunale del circondario di Cuneo rende noto al pubblico, che li stabili situati sul territorio di Demonte, stati subastati ad instanza di Bartolomeo Magnetto contro Antonio Ghibaudo di Demonte, e posti all'incanto sul prezzo dall'instante offerto di L. 12100 e sotto le condizioni consegnate nel relativo bando venale delli 11 giugno ultimo scorso, vennero, con sentenza di questo tribunale di circondario in data del giorno d'oggi, deliberati a favore delli Bartolomeo Magnetto e Giovanni Battista Brocchiero, ambi residenti a Demonte, in società e comunione tra loro, per l'offerta somma di L. 19,000, e che il termine utile per fare a questa somma l'aumento del sesto, ovvero del mezzo sesto se autorizzato, scade nel giorno 12 agosto prossimo venturo.

Detti stabili consistono in un edificio, composto di molino, troglio, martellone, sega, pesta da olio, molatone, casa ad uso di abitazione del mugnaio ed altri esercenti, giardino e ripa, prati e campo, nelle regioni Ressia, Kant e S. Maria, della complessiva superficie di are 73, centiare 25.

Cuneo, 28 luglio 1864.

Il segr. del trib. del circond.
G. Fissore.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

DIREZIONE DI CAGLIARI

Avviso

Il sottoscritto direttore diffida il pubblico che non potendo aver luogo la vendita delle tonnare di Portopaglia e di Calavinagra, si intendono per ciò rivocati i relativi avvisi d'asta stati pubblicati da questa direzione il 9 luglio volgente, ed inseriti nel giornale l'*Avvisatore Sardo* del 13 successivo, num. 67 e nella Gazzetta Ufficiale del Regno 20 stesso mese, num. 171.

Cagliari, 27 luglio 1864.

Il direttore demaniale
Audenino.

Torino, Tip. G. FAVALE e Comp.